



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 23 settembre 2003 (01.10)
(OR. FR)

12774/03

PUBLIC 7

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
LUGLIO 2003

Il presente documento contiene:

- nell'**Allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel luglio 2003. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**Allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e la regola di voto;
- nell'**Allegato III** un estratto degli altri atti ¹ adottati dal Consiglio nel luglio 2003 in cui, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet al seguente indirizzo: ("<http://ue.eu.int>"), rubrica "Trasparenza", "Elenco degli atti del Consiglio".

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, al seguente indirizzo: ("transparency@consilium.eu.int").

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

LUGLIO 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
Atti legislativi adottati a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo nell'ambito della procedura di codecisione Proposta di modifica degli atti istitutivi degli organismi comunitari a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario (01.07.2003) I. Regolamento (CE) n. 1210/90 del Consiglio relativo alle norme in materia finanziaria e di bilancio applicabili all'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale e all'accesso del pubblico ai documenti della stessa II. Regolamento (CE) n. 178/2002 relativo alle norme in materia finanziaria e di bilancio applicabili all'Autorità europea per la sicurezza alimentare e all'accesso del pubblico ai documenti dell'Autorità III. Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea IV. Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima	Rif. Doc 11085/01		
	PE-CONS 3646/03		Maggioranza qualificata
	PE-CONS 3647/03		Maggioranza qualificata
	PE-CONS 3648/03		Maggioranza qualificata
	PE-CONS 3649/03		Maggioranza qualificata

LUGLIO 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ("Programma Marco Polo") (03.07.2003)	Rif. docc. 10827/03 PE-CONS 3651/03		Maggioranza qualificata
2520^a sessione del Consiglio "Economia e finanza" del 15 luglio 2003			
Decisione del Consiglio che autorizza la Germania a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	9893/03		Unanimità
Regolamento del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("Regolamento RNL")	9253/03	105/03	Unanimità
Regolamento del Consiglio recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici o paraolimpici di Atene 2004	10233/03 + COR 1 + COR 2 (fi)	106/03	Unanimità
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di valori mobiliari e che modifica la	PE-CONS 3656/03	107/03, 108/03, 109/03, 110/03	IRL astenuta Maggioranza qualificata

LUGLIO 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
direttiva 2001/34/CE			
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità	PE-CONS 3641/1/03 REV1	111/03	DK, S astenute E contraria Maggioranza qualificata
2521^a sessione del Consiglio "Economia e finanza: Bilancio" del 16 luglio 2003			
Decisione del Consiglio sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte	10152/03 + COR 1 (it)	112/03, 113/03, 114/03, 115/03, 116/03, 117/013	Unanimità
Decisione del Consiglio relativa alla concessione da parte del Governo belga di un aiuto per taluni centri di coordinamento stabiliti in Belgio	10363/03	118/03	Unanimità
2524^a sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 22 luglio 2003			
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di modifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici	11208/03 + COR 1 (fr)	119/03	Maggioranza qualificata

LUGLIO 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
Regolamento del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti	11033/03 + COR 1 (de) + COR 2 (sv) + REV 1 (fi)	120/03, 121/03	Maggioranza qualificata
Decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione	10567/03 + COR 1 (fr)		Maggioranza qualificata
Decisione del Consiglio che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro	10624/03 + COR 1 (es)	122/03	Unanimità
Società cooperativa europea			
• Regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)	10218/03 + COR 1 (de)	123/03, 124/03, 125/03, 126/03	Unanimità
• Direttiva del Consiglio che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori	10245/03 + COR 1 (de) + COR 2 (fi)	127/03	Unanimità
Decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato	7370/03 + COR 1 (fi) + COR 2	128/03, 129/03, 130/03, 131/03	Unanimità

LUGLIO 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
Decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio	7369/03 + COR 1 (fr) + COR 2 (es) + REV 1 (fi) + REV 1 COR 1 (fi) + REV 2 (sv) + REV 3 (sv)	132/03	Unanimità
Decisione del Consiglio relativa all'applicazione a Gibilterra della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea	10725/03		Unanimità
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali	PE-CONS 3658/03	133/03	UK astenuta E, P contrari Maggioranza qualificata
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi destinati all'alimentazione animale	PE-CONS 3657/03	134/03, 135/03	A contraria Maggioranza qualificata
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE	PE-CONS 3652/03	136//03, 137/03, 138/03	DK, L, UK contrari Maggioranza qualificata

LUGLIO 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
Regolamento relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati	PE-CONS 3655/03	139/03, 140/03, 141/03	A, DK, L, UK contrari Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio	PE-CONS 3659/03	142/03	Maggioranza qualificata
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo	PE-CONS 3640/1/03 REV 1		Maggioranza qualificata
Procedura scritta ultimata il 28 luglio 2003			
Decisione del Consiglio relativa alla modifica dell'allegato 2, inventario A, dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 5, inventario A, del manuale comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici pachistani	11155/03		Unanimità

LUGLIO 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
Decisione del Consiglio relativa alla modifica dell'allegato 3, Parte I, dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 5a, Parte I, del Manuale comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi	11156/03		Unanimità

DICHIARAZIONE 105/03

**Dichiarazione della delegazione portoghese
relativa all'articolo 2, paragrafo 2 del capo II**

"Nel caso del Portogallo, il rispetto del termine (articolo 2) implica che i dati da trasmettere siano basati su dati trimestrali.

D'altro canto, l'inventario da trasmettere alla Commissione (articolo 3) delle procedure e delle statistiche di base utilizzate per calcolare l'RNL, e che servirà alla Commissione per la verifica delle fonti e dei metodi impiegati (articolo 5) si riferisce a metodi e fonti utilizzati per le stime annuali, che sono sostanzialmente diversi dai metodi e dalle fonti utilizzati per le stime trimestrali.

Queste circostanze non impediscono la trasmissione dei dati entro il termine prestabilito, sebbene occorra prevedere, posteriormente, revisioni che potranno essere significative (sulla base delle stime annuali); inoltre, una verifica della qualità dei dati deve incidere su dette revisioni e non sulla prima trasmissione."

DICHIARAZIONE 106/03

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che nel valutare il regime di deroga previsto dal presente regolamento per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici di Atene 2004 soggetti a obbligo di visto, si terrà conto in particolare dell'esigenza che il livello di sicurezza del tesserino di accreditamento olimpico rilasciato ai membri della famiglia olimpica dal comitato organizzatore dei Giochi olimpici del 2004, in cui è integrato il visto rilasciato dalle autorità competenti greche, non influisca sul corretto funzionamento del regime di deroga.

Inoltre le autorità greche faranno il possibile per garantire che l'ingresso dei membri della famiglia olimpica avvenga senza difficoltà, secondo gli obblighi della Carta olimpica. Qualora si verificassero casi dubbi, esse fornirebbero rapidamente alle autorità competenti per l'ingresso degli Stati membri dell'Unione europea le informazioni necessarie.

I base ai risultati della relazione di valutazione, per poter in futuro individuare, per eventi siffatti, soluzioni in materia di documenti specifici, saranno definite norme di riferimento, di facile applicazione e corrispondenti alle norme di sicurezza in vigore. Nel caso, la Commissione presenterà una proposta in materia".

DICHIARAZIONE 107/03

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio invita la Commissione a prendere in considerazione le esigenze della presente direttiva in occasione di future revisioni della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento. Occorre in special modo assicurare che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva sia modificato conformemente alle modifiche future apportate alla direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento per garantire la costante coerenza fra le due direttive."

DICHIARAZIONE 108/03

Dichiarazione congiunta del Regno Unito e della Spagna

"Le delegazioni del Regno Unito e della Spagna ritengono che, fatto salvo l'articolo 21 della presente direttiva, in caso di designazione di un'autorità di Gibilterra si applicano le disposizioni convenute fra i due paesi riguardo ad autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei trattati connessi (doc. 7998/00)."

DICHIARAZIONE 109/03

Dichiarazione dell'Irlanda

"L'Irlanda appoggia lo scopo complessivo e l'obiettivo della presente direttiva, considerandola un elemento importante per il completamento di un mercato finanziario unico dell'UE. Tuttavia l'Irlanda non è in grado di votare a favore della sua adozione in quanto l'autorità amministrativa competente che ciascuno Stato membro dovrà designare non potrà delegare su base permanente un numero determinato di compiti agli operatori del mercato, quali le borse valori.

Durante i negoziati sulla presente direttiva in sede di Consiglio, l'Irlanda ha fatto presente l'importanza che attribuisce alla delega permanente, nella convinzione che si tratti di una richiesta perfettamente ragionevole, vista la modestia delle richieste complessivamente presentate. Essa ritiene inoltre che ciò non darebbe luogo a inconvenienti per altri Stati membri, poiché la delega sarebbe soggetta a condizioni e salvaguardie rigide per evitare il sorgere di questioni di conflitto di interessi. Senza la delega permanente, l'elasticità di cui possono beneficiare attualmente gli Stati membri più piccoli sarà eliminata e ciò perturberà le disposizioni regolamentari vigenti in Irlanda."

DICHIARAZIONE 110/03

Dichiarazione della Commissione

"Nell'ambito del riesame da effettuare conformemente all'articolo 21, la Commissione esaminerà anche le condizioni relative alla limitazione nel tempo di cui allo stesso articolo."

DICHIARAZIONE 111/03

Dichiarazione della delegazione spagnola

"La Spagna ritiene che il mercato del trasporto aereo debba aprirsi maggiormente alla concorrenza e che pertanto sia urgente l'approvazione della revisione tecnica del regolamento relativo alle bande orarie, attualmente all'esame, nonché una approfondita revisione del sistema di assegnazione di tali bande orarie onde evitare effetti di distorsione quali, ad esempio, gli effetti conseguenti alla norma "usate o perse" e la sua attuale formulazione 80% - 20% che, oltre ad essere di per sé stessa discutibile, può essere sospesa ogniqualvolta eventi esterni pregiudichino parte della struttura imprenditoriale di determinate compagnie, limitando drasticamente nuove opportunità di concorrenza e di accesso al mercato di nuovi arrivati."

DICHIARAZIONE 112/03

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio prende atto del fermo impegno del Governo italiano:

- ad applicare d'ora innanzi, con rigore e puntualità, il regime comunitario delle quote latte sulla base di un nuovo decreto-legge e ad assicurare la coerenza delle relative disposizioni con la normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare e con la presente decisione del Consiglio ;
- a rispettare rigorosamente le condizioni di cui all'articolo 2 della presente decisione e, in particolare, ad effettuare il pagamento del restante importo di 249.585.217 di EUR secondo le modalità previste in tale articolo;
- a ritirare le cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia concernenti la liquidazione dei conti relativamente al settore del latte per gli anni 1995/1996 e 1996/1997 e a non presentare nuove cause, per motivi analoghi, per gli anni dal 1997/1998 al 2001/2002."

DICHIARAZIONE 113/03

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio prende atto della seguente valutazione della Commissione in merito alle disposizioni del nuovo decreto-legge 49/2003:

"La Commissione ritiene che la legge per la futura gestione delle quote latte in Italia costituisca una corretta base legislativa per l'applicazione del regime. I punti essenziali sono i seguenti:

- introduzione di meccanismi intesi ad assicurare la riscossione del prelievo su tutte le consegne eccedenti la quota durante un dato periodo e a garantire che le autorità possano disporre in qualsiasi momento dei fondi per coprire tutti i prelievi esigibili alla fine del periodo;
- introduzione, a tutti i livelli, di procedure di controllo e sanzionatorie rigorose.

La Commissione prevede un buon funzionamento del regime, una volta applicata pienamente e correttamente la legge."

DICHIARAZIONE 114/03

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio prende altresì atto dell'intenzione della Commissione:

- di continuare a seguire attentamente il regime delle quote latte in Italia e di adottare con fermezza tutte le misure necessarie a porre rimedio alla situazione in caso di applicazione scorretta di detto regime o di attuazione insufficiente delle disposizioni della nuova legge in Italia;
- di continuare a seguire attentamente la corretta applicazione della presente decisione e di adottare, se necessario, tutte le misure necessarie, conformemente all'articolo 88, paragrafo 1 del trattato e al regolamento n. 659/1999 del Consiglio;
- di non impugnare la presente decisione dinanzi alla Corte di giustizia."

DICHIARAZIONE 115/03

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio adotta la presente decisione poiché entrambe le camere del Parlamento italiano hanno adottato una nuova legge che è coerente con la presente decisione."

DICHIARAZIONE 116/03

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio prende inoltre atto della proposta della Commissione sul regime delle quote latte, attualmente all'esame nel contesto appropriato in sede di Consiglio "Agricoltura".

DICHIARAZIONE 117/03

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione confermano infine che la presente decisione è motivata da una situazione eccezionale. Detta decisione si prefigge di regolarizzare in via definitiva i problemi del passato relativi all'attuazione del prelievo supplementare in Italia e non può pertanto essere considerata un precedente per eventuali problemi futuri di attuazione del prelievo stesso in Italia o in altri Stati membri."

DICHIARAZIONE 118/03

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione ricorda la sua dichiarazione a verbale del Consiglio ECOFIN del 19 marzo 2003 (FISC 50, 7681/03 ADD 1, 20 marzo 2003) e si riserva pertanto il diritto di intraprendere ogni eventuale azione appropriata per quanto riguarda la decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato."

DICHIARAZIONE 119/03

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione europea sottolinea la necessità che gli Stati membri depositino il loro atto di ratifica del protocollo di modifica entro l'aprile 2004. La Commissione europea rileva che la mancata ratifica da parte di uno Stato membro, Parte della Convenzione, impedirebbe l'entrata in vigore del protocollo e arresterebbe i progressi in materia di benessere degli animali a livello internazionale. La Commissione rileva inoltre che, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione e gli Stati membri hanno l'obbligo di cooperare in relazione ad accordi misti, incluso per quanto riguarda la relativa ratifica.

La Commissione prende inoltre atto che, il 13 marzo 1998, il Consiglio ha formulato una dichiarazione che esortava gli Stati membri che non avessero ancora ratificato o aderito alla Convenzione sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, a depositare, insieme alla Comunità, gli strumenti di ratifica, per quanto possibile contemporaneamente e comunque entro e non oltre il 1° gennaio 2000. Cinque Stati membri non lo hanno ancora fatto."

DICHIARAZIONE 120/03

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione sul traffico di spedizioni di valore modesto

"Il Consiglio e la Commissione convengono che i problemi causati dal traffico ingente di spedizioni di valore modesto in talune zone della frontiera esterna dovrebbero essere esaminati in sede di Comitato del codice doganale per verificare se sia possibile fornire ulteriore supporto agli Stati membri per aiutarli ad affrontare il problema."

DICHIARAZIONE 121/03

Dichiarazione del Consiglio sulla compatibilità con gli obblighi internazionali

"Il Consiglio ritiene che l'articolo 6 del regolamento sia conforme agli obblighi derivanti per gli Stati membri dall'articolo 53 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)".

DICHIARAZIONE 122/03

Dichiarazione della Danimarca e del Regno Unito

"La Danimarca e il Regno Unito si dispiacciono che non sia stato possibile accordarsi su una base giuridica che potesse essere approvata dal Servizio giuridico del Consiglio. Tuttavia la Danimarca e il Regno Unito appoggiano pienamente lo scopo e il contenuto della decisione volta a istituire un Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e, in quest'occasione, accetteranno una decisione fondata sull'articolo 202 del trattato. Tuttavia la Danimarca e il Regno Unito ritengono che ciò non costituisca un precedente per ulteriori decisioni relative all'istituzione di comitati sulla base in questione."

DICHIARAZIONE 123/03

I. Regolamento

Dichiarazione comune Consiglio/Commissione

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), ii)

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che nel presente regolamento i riferimenti alla legislazione nazionale sulle cooperative, in mancanza di una legge nazionale che disciplini la materia, come accade in Danimarca, devono essere interpretati come riferimenti a norme o a usi simili o analoghi, ivi inclusi gli accordi tra le organizzazioni sindacali e le cooperative nazionali."

DICHIARAZIONE 124/03

Dichiarazione comune Consiglio/Commissione

Articolo 63

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che i membri dell'assemblea settoriale o separata possono designare come delegati membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza, conformemente allo statuto della SCE."

DICHIARAZIONE 125/03

Dichiarazione comune Consiglio/Commissione

Articolo 71

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che il sistema di revisione e di controllo di cui all'articolo 71 sostituisce il controllo legale stabilito dall'articolo 70 negli Stati membri la cui legislazione prescrive tale sistema, a titolo esclusivo, a tutte le società cooperative che ricadono sotto la sua giurisdizione."

DICHIARAZIONE 126/03

Dichiarazione unilaterale della delegazione italiana

Articolo 7

"Con riferimento all'articolo 7 del regolamento sullo statuto della società cooperativa europea, la delegazione italiana ritiene che una società cooperativa europea che intenda trasferire la propria sede sociale in un altro Stato membro debba, prima del trasferimento, adempiere tutti gli obblighi, inclusi quelli di natura fiscale, previsti dalla legislazione dello Stato membro in cui essa è stabilita."

DICHIARAZIONE 127/03

II. Direttiva

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio considera che sarebbe utile coordinare l'applicazione della presente direttiva al fine di assicurare, ove opportuno, coerenza ed uniformità."

DICHIARAZIONE 128/03

Dichiarazione dell'Irlanda

"L'Irlanda dichiara che la nozione di "violazione di un dovere" di cui all'articolo 1 della decisione quadro relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, che si riferisce a un "comportamento sleale", non comprende la denuncia di illeciti (le "soffiate")."

DICHIARAZIONE 129/03

Dichiarazione della Germania

"La Germania dichiara che i termini "nell'ambito di attività professionali" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato vanno interpretati nel senso di un riferimento ad attività inerenti all'acquisizione di beni o servizi commerciali."

DICHIARAZIONE 130/03

Dichiarazione dell'Italia

"Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della decisione quadro, l'Italia dichiara di volere limitare il campo di applicazione del paragrafo 1 dello stesso articolo alle condotte che comportano, o potrebbero comportare, distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali."

DICHIARAZIONE 131/03

Dichiarazione della Germania

"Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della decisione quadro, la Germania dichiara di volere limitare il campo di applicazione del paragrafo 1 dello stesso articolo alle condotte che comportano, o potrebbero comportare, distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali."

DICHIARAZIONE 132/03

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio constata che, data l'urgenza di adottare la decisione quadro, non è stato possibile esaminare in modo esauriente la questione del blocco o sequestro ai fini della restituzione dei beni al legittimo proprietario e che quindi questo punto è stato escluso dal campo d'applicazione della decisione quadro. Il Consiglio conviene di proseguire in via prioritaria l'esame del problema al fine di adottare un ulteriore strumento sul blocco o sequestro ai fini della restituzione dei beni."

DICHIARAZIONE 133/03

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione sottolineano che l'obiettivo dell'articolo 11 bis è la soppressione entro cinque anni dell'uso dell'estradiolo 17 β o dei suoi derivati sotto forma di esteri per il trattamento degli animali da azienda e la sua sostituzione con sostanze di efficacia equivalente.

La Commissione s'impegna inoltre a proseguire i suoi sforzi per definire sul piano comunitario livelli massimi armonizzati per gli ormoni sessuali naturali e metodi di analisi convalidati, tenendo conto dei livelli fisiologici osservati negli animali da azienda."

DICHIARAZIONE 134/03

Dichiarazione della delegazione austriaca

"L'Austria richiama l'attenzione sulla sua richiesta - presentata nel quadro della definizione della posizione comune - che sia vietato al più presto l'utilizzo di antibiotici come additivi destinati all'alimentazione animale. Si rammarica che questo punto non figuri più nelle proposte di emendamento del Parlamento europeo.

Dato che in uno spirito di compromesso e nella prospettiva di una rapida entrata in vigore del regolamento auspica un accordo in tempi brevi con il Parlamento europeo in seconda lettura, l'Austria può accettare il compromesso presentato dalla presidenza."

DICHIARAZIONE 135/03

Dichiarazione delle delegazioni, danese, tedesca e svedese

"La Danimarca, la Germania e la Svezia considerano questo regolamento un passo avanti nella giusta direzione e possono pertanto sostenerne l'adozione. Tuttavia, la Danimarca, la Germania e la Svezia si rammaricano del fatto che la soppressione dei coccidiostatici e istomonostatici, quali additivi per mangimi, non abbia luogo ad una data più ravvicinata, per esempio il 1° gennaio 2009."

DICHIARAZIONE 136/03

Dichiarazione del Regno Unito

"Il Regno Unito considera che la normativa comunitaria vigente offra una base valida per riprendere in modo strutturato la presa di decisioni sull'immissione sul mercato di prodotti contenenti o costituiti da OGM. Esso si compiace dell'opportunità offerta di valutare quali ulteriori atti siano auspicabili e attuabili per rispondere alle preoccupazioni dei consumatori riguardo agli OGM. Tuttavia, il Regno Unito non ravvisa un nesso necessario tra tali atti e l'efficace funzionamento della normativa vigente. Il Regno Unito esorta la Comunità a ricominciare quanto prima a prendere decisioni conformemente a questa normativa.

Il Regno Unito ritiene che i criteri principali sulla cui base valutare l'efficacia di nuovi atti riguardanti gli OGM siano la loro eseguibilità e applicabilità nonché la loro compatibilità con gli obblighi internazionali derivanti dal Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. Quest'ultimo criterio riveste particolare importanza per i paesi in via di sviluppo cui manca la capacità di soddisfare requisiti che vadano significativamente oltre tali obblighi. Il Regno Unito ritiene che il testo approvato dal Consiglio "Ambiente" non risponda in modo soddisfacente a detti criteri.

In primo luogo, l'inclusione nel campo di applicazione dell'atto dei requisiti di tracciabilità ed etichettatura per i prodotti derivati da OGM ma contenenti materiale geneticamente modificato non rilevabile è inapplicabile e comporta il potenziale rischio di compromettere la fiducia dei consumatori. In secondo luogo, per quanto riguarda le soglie per la presenza accidentale di OGM che fanno scattare tali requisiti, il Regno Unito ritiene che il livello più basso che al momento possa essere applicato e rilevato in modo affidabile sia l'1%.

In terzo luogo, per quanto riguarda l'identificazione degli OGM nelle spedizioni alla rinfusa di prodotti di base agricoli, il Regno Unito ritiene che la normativa comunitaria debba essere compatibile con gli obblighi internazionali derivanti dal Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.

Il Regno Unito ritiene che il testo approvato dal Consiglio non tenga sufficientemente conto di queste preoccupazioni e pertanto ha deciso di esprimere voto contrario."

DICHIARAZIONE 137/03

Dichiarazione della delegazione dei Paesi Bassi

"I Paesi Bassi concordano con il compromesso raggiunto con il Parlamento europeo e desiderano fare la seguente dichiarazione.

I Paesi Bassi:

- ritengono che questi regolamenti offrano importanti garanzie sul piano della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e della libertà di scelta dei consumatori;
- desiderano tuttavia attirare l'attenzione sul rischio che la fiducia di richiedenti, produttori, consumatori e cittadini nel futuro regime comunitario possa essere compromessa da problemi e incertezze riguardanti l'attuabilità, i rischi di frode e l'applicabilità;
- sottolinea l'importanza di assicurare che il regime comunitario non comporti un'inutile aumento degli oneri amministrativi ed attuativi né crei degli ostacoli sproporzionati al commercio internazionale di materie prime per alimenti e mangimi, ostacoli che sarebbero in contrasto con gli obblighi internazionali;
- auspica che tali punti vengano studiati criticamente durante il riesame (come previsto nei regolamenti);
- riconosce, fatti salvi i punti summenzionati, che i compromessi concordati tra il Consiglio e il Parlamento europeo rappresentano il massimo che si possa ottenere;
- desidera sottolineare ancora una volta che sta procedendo sulla base dell'ipotesi che l'adozione della proposta condurrà, a breve termine, alla ripresa delle procedure per l'ammissione degli OGM nell'UE."

DICHIARAZIONE 138/03

Dichiarazione della delegazione danese

"La Danimarca ritiene che il regolamento concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli OGM è un importante passo avanti che aiuterà ad assicurare un'efficace informazione e la libera scelta del consumatore.

Tuttavia, la Danimarca ritiene estremamente importante che vi siano chiare norme di compensazione per il danno provocato dagli OGM che includano sia il danno ambientale sia quello convenzionale (ossia danni materiali o lesioni personali). La Danimarca ha quindi cercato, nel corso dei dibattiti, di ottenere dalla Commissione l'impegno a presentare una proposta relativa a tali norme di compensazione per il danno provocato dagli OGM. La Commissione ha finora rifiutato di dare il suo accordo in tal senso. È per questo che la Danimarca ha votato contro la posizione comune sulla proposta concernente la tracciabilità e l'etichettatura.

Quando nella sessione del Consiglio del 13 giugno 2003 è stato raggiunto un accordo politico concernente la posizione comune sulla direttiva relativa alla responsabilità ambientale, la Danimarca ha preso atto del suggerimento del Parlamento europeo che la Commissione presenti una proposta sulla responsabilità per danni causati da OGM, al fine di completare la normativa nel settore delle moderne tecnologie. Allo stesso tempo la Danimarca si è riservata il diritto, nei futuri lavori, di ottenere miglioramenti nelle modalità di compensazione per i danni causati dagli OGM.

Alla Commissione si chiede quindi nuovamente di presentare una proposta di modifica delle norme in materia di responsabilità ambientale in modo da comprendere sia i danni convenzionali causati dagli OGM sia quelli causati dagli OGM a tutti gli habitat ed ecosistemi nell'UE.

Poiché la Commissione non si è ancora dichiarata d'accordo per presentare tale proposta, la Danimarca non può sostenere l'adozione definitiva del regolamento sulla tracciabilità e l'etichettatura."

DICHIARAZIONE 139/03

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito

Dichiarazione sul voto

"Non si tratta di un problema di sicurezza – esistono già procedure atte ad assicurare che i prodotti siano rigorosamente monitorati ai fini della sicurezza – bensì della scelta consapevole dei consumatori. I consumatori devono potersi fidare delle etichette dei prodotti. Il Regno Unito appoggia l'effettiva scelta consapevole ma ha sempre sostenuto una politica fondata su solide basi scientifiche e in grado di essere applicata e messa in pratica. Il testo di compromesso non soddisfa tali obiettivi.

Il requisito di etichettatura per i prodotti derivati da OGM ma che non contengono materiale geneticamente modificato apre implicitamente la strada a frodi su vasta scala. Questo non farà che minare la fiducia dei consumatori. Le proposte creeranno inoltre seri problemi di ordine pratico ai paesi in via di sviluppo; sarà infatti probabilmente impossibile per i paesi meno sviluppati conformarsi ai requisiti.

In merito alle soglie, il Regno Unito sostiene che, allo stato, l'1% sia il livello più basso che è possibile applicare con affidabilità. Il Regno Unito riconosce che una presenza zero di OGM non autorizzati con una valutazione del rischio favorevole ma in attesa dell'autorizzazione dell'UE non è praticabile, data l'entità delle colture geneticamente modificate in tutto il mondo.

Quanto alla procedura di autorizzazione, il Regno Unito esprime perplessità circa l'assenza dell'articolo 308 del trattato quale base giuridica del regolamento. La procedura seguita è molto simile alla procedura "centralizzata" della Commissione, in merito alla quale il Servizio giuridico del Consiglio ha indicato la necessità di far ricorso all'articolo 308 come base giuridica. Il Regno Unito si riserva il diritto di intraprendere le ulteriori iniziative che dovesse giudicare opportune.

Per questi motivi il Regno Unito ha votato contro il regolamento."

DICHIARAZIONE 140/03

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito

Dichiarazione sui prodotti derivati

"Il Regno Unito sostiene che le norme in materia di etichettatura per i prodotti derivati che non contengono materiale geneticamente modificato non siano applicabili e possano trarre in inganno i consumatori. Il Regno Unito riconosce l'importanza del riesame proposto (articolo 46) nell'affrontare questi problemi. Il Regno Unito chiede pertanto alla Commissione di provvedere affinché siano messi a punto meccanismi destinati a raccogliere, dalla data di applicazione del regolamento, le necessarie informazioni per il riesame che dovrebbe vertere:

- sui dettagli dei prodotti immessi in commercio etichettati come GM a norma del presente regolamento;
- sui dettagli dell'azione esecutiva intrapresa dagli Stati membri per conformarsi al presente regolamento;
- su una valutazione delle ripercussioni sui paesi in via di sviluppo; e
- su una valutazione dettagliata delle incidenze economiche del regolamento a seguito dell'attuazione, comprese le spese di esecuzione.

Il Regno Unito chiede inoltre alla Commissione di far sì che la relazione di cui all'articolo 46 sia accompagnata da una proposta di modifica del regolamento. La proposta dovrebbe affrontare le difficoltà eventualmente riscontrate dal riesame a livello di applicabilità ed esecuzione pratica."

DICHIARAZIONE 141/03

Dichiarazione della delegazione dei Paesi Bassi

Dichiarazione di voto

"I Paesi Bassi concordano con il compromesso raggiunto con il Parlamento europeo e desiderano rendere la seguente dichiarazione.

I Paesi Bassi:

- ritengono che tali regolamenti offrano importanti garanzie sul piano della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e della libertà di scelta dei consumatori;
- desiderano tuttavia richiamare l'attenzione sul rischio che la fiducia di richiedenti, produttori, consumatori e cittadini nel futuro regime UE possa essere compromessa da problemi e incertezze riguardanti l'attuabilità, i rischi di frode e l'applicabilità di tale regime;
- sottolineano l'importanza di assicurare che il regime UE non comporti un inutile aumento degli oneri amministrativi ed attuativi né crei ostacoli sproporzionati al commercio internazionale di materie prime per alimenti e mangimi, ostacoli che sarebbero in contrasto con gli obblighi internazionali;
- gradirebbero che tali punti fossero oggetto di uno studio critico nel corso del riesame (nella misura in cui siano inclusi nei regolamenti);
- riconoscono che, fatti salvi i punti sopra menzionati, i compromessi concordati dal Consiglio e dal Parlamento europeo rappresentano il massimo risultato raggiungibile;
- desiderano sottolineare ancora una volta che partono dal presupposto che l'adozione della proposta condurrà, a breve termine, alla ripresa delle procedure per l'ammissione degli organismi geneticamente modificati nell'UE."

DICHIARAZIONE 142/03

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito

"Il Regno Unito sta predisponendo tutte le misure necessarie affinché il regime di scambio di quote di emissioni dell'UE possa avere inizio il 1° gennaio 2005. Esso è tuttavia molto preoccupato per la disposizione dell'articolo 31, la quale impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 31 dicembre 2003 le disposizioni legislative nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva. Un periodo inferiore a sei mesi per mettere in vigore le disposizioni legislative nazionali è troppo corto per poter essere rispettato, in particolare considerato che i pieni effetti di talune disposizioni non saranno noti sino a quando, più tardi nel corso di quest'anno, saranno adottati ulteriori regolamenti attuativi della Commissione, e vista l'esigenza di consultazione del pubblico. Entro tale data il Regno Unito sarà in grado di mettere in vigore le disposizioni fondamentali necessarie al funzionamento della direttiva sul campo, ma non potrà emanare tutta la legislazione necessaria. L'insieme della legislazione sarà adottato per tempo affinché il regime possa essere avviato all'inizio del 2005.

La dichiarazione di cui sopra è sostenuta dalle delegazioni belga, francese e austriaca."

LUGLIO 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Procedura scritta ultimata il 7 luglio 2003 Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio, che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio Doc. 11005/03 • Posizione comune del Consiglio sull'Iraq e recante abrogazione delle posizioni comuni 96/741/PESC e 2002/599/PESC Doc. 10828/03 + COR 1 (fi + COR 2 (sv) • Regolamento del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 Doc. 10830/03 + COR 1 (el) + COR 2 (sv) Azione comune del Consiglio relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale Doc. 10547/03 + COR 1 (el) Procedura scritta ultimata il 7 luglio 2003 Consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e della Banca centrale europea sulla convocazione di una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri in merito alla proposta di modifica dei trattati Doc. 11048/03 Allegati I, II e III 2520a sessione del Consiglio "Economia e finanza" del 15 luglio 2003 Decisione del Consiglio relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea Doc. 8414/03	

LUGLIO 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia Doc. 10171/03 Regolamento del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di calzature originarie del Vietnam Doc. 10365/03 + COR 1 + COR 2 (fi) Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Estonia sulla partecipazione della Repubblica di Estonia alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia Doc. 9965/03 Decisione del Consiglio che modifica l'articolo 23 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia Doc. 10783/03 Decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2004 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana Doc. 9262/03 Decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2004 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana Doc. 9260/03 Risoluzione del Consiglio sul capitale sociale e umano - Costituire il capitale sociale e umano nella società dei saperi: apprendimento, lavoro, coesione sociale e genere Doc. 10351/03 + COR 1 (fi) + COR 2 (pt) + REV 1 (es) Risoluzione del Consiglio relativa alla promozione dell'occupazione e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità Doc. 10244/03 + COR 1 (pt) + REV 1 (es)	

LUGLIO 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dei Paesi Bassi Doc. 11453/03 Progetto di raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina del Presidente della Banca centrale europea Doc. 10893/03 + COR 1 (de,it,fi) 2522a sessione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 21 luglio 2003 Decisione del Consiglio concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'America latina e nei Caraibi Doc. 11173/03 Azione comune del Consiglio che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente e modifica l'azione comune 2002/965/PESC Doc. 11365/03 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sulla partecipazione di tale Stato alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BiH) Doc. 8770/03 Decisione del Consiglio che attua la posizione comune 1999/533/PESC del Consiglio relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione della rapida entrata in vigore del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) Doc. 11342/03 + COR 1 (en) Decisione del Consiglio relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 della decisione n. 3/2002 del consiglio di associazione UE-Polonia, del 23 ottobre 2002, che proroga il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2, relativo ai prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), dell'accordo europeo Doc. 10490/03 + COR 1 (el) + COR 2	

LUGLIO 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 relativo ai contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia Doc. 11347/03	
- Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile Doc. 11066/03 - Decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile Doc. 8172/02	
Decisione del Consiglio relativa all'assegnazione dei fondi ricevuti dalla Banca europea per gli investimenti sulle operazioni effettuate nella Repubblica democratica del Congo a titolo del 2°, 3°, 4°, 5° e 6° FES Doc. 11232/03	
2524a sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 22 luglio 2003	
Raccomandazione del Consiglio sull'attuazione delle politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione Doc. 10568/03 + COR 1 (de) + COR 2 (fr)	
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura Doc. 9681/03 + COR 1 (nl) + COR 2 (en,it,el) + REV 1 (pt) + REV 2 (fr) + REV 3 (es) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (pt)	
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane Doc. 10133/03 + REV 2 (es) + ADD 1	

LUGLIO 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
L'occupazione nelle aree rurali nel quadro della strategia europea per l'occupazione - Progetto di conclusioni del Consiglio Doc. 11486/03	
Procedura scritta ultimata il 29 luglio 2003	
Decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia Doc. 11820/03 + REV 1 (en)	
Procedura scritta ultimata il 30 luglio 2003	
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose (cfr. telex TC3583/03 del 24.07.2003) Doc. 11012/03 + COR 1 (fr) + COR 2 (de)	
